

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote del proprio trattamento pensionistico, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per il tramite di un rappresentante di fiducia per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali e del premio connessi al finanziamento, per il complessivo importo di euro 2.279,52 oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto sottolineava la congruità dell'abbuono riconosciuto nel conteggio estintivo in relazione alle commissioni di intermediazione, calcolato secondo il criterio contrattualmente espresso; quanto alle commissioni bancarie (che riteneva comunque non soggette a maturazione nel tempo), eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'istituto mandante l'unico soggetto percettore dei relativi importi.

Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione del premio, ritenendo gravante il relativo onere restitutorio sulla compagnia di assicurazioni, come affermato da alcune pronunce della giurisprudenza di merito; rilevava comunque che l'impresa avesse già rimborsato la somma di euro 297,91 calcolato in base alle condizioni generali di polizza. Si opponeva da ultimo alla domanda di rifusione delle spese di assistenza e chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Mette conto in premessa decidere in ordine all'eccezione preliminare sollevata dal resistente, il quale ritiene non sussistere alcuna legittimazione passiva a proprio carico in relazione alla domanda di restituzione di quota parte delle commissioni per l'intermediario mandante.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento; questo Collegio ha più volte ribadito che l'obbligo restitutorio delle voci di costo da corrispondersi al soggetto mandante permanga anche in capo al mandatario, sia in applicazione della disciplina codicistica di detto contratto sia in ossequio al principio dell'apparenza, avendo il ricorrente confidato in buona fede nella circostanza che l'unico soggetto legittimato fosse quello con il quale ha intrattenuto i relativi rapporti, dal momento della stipula del contratto sino all'emissione del conteggio di anticipata estinzione.

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente a quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti emerge che gli oneri commissionali siano stati corrisposti a fronte del compimento di attività preliminari alla concessione del prestito (quali: oneri di acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile in fisso del tasso di interesse, quelli derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché i costi per l'esame della documentazione per la deliberazione e l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura); quelle preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto (quali: la raccolta e l'esame della documentazione, la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota delegabile, la notifica, le comunicazioni, le visure camerali, gli adempimenti amministrativi connessi all'acquisizione delle garanzie assicurative, le attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal Cliente o di altri vincoli e trattenuti gravanti sulla sua retribuzione, per l'acquisizione della garanzia assicurativa, per l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. "non riscosso per riscosso"), nonché quelle poste in essere da Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi per conto del Cedente e connessa al perfezionamento del contratto (cfr. art. 5 del contratto).



La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione; va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al contratto, per il complessivo importo di euro 1.885,68 (di cui euro 1.830,24 quanto alle commissioni di intermediazione ed euro 55,44 quanto alle commissioni bancarie), calcolato in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al netto del rimborso riconosciuto nel conteggio estintivo sulla base di criteri di calcolo incoerenti con l'operazione economia posta in essere dalle parti (*cf.* dec. n. 6167/2014).

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo. Ciò rilevato, l'intermediario ha dedotto circa l'avvenuto rimborso della somma di euro 297,91 da parte dell'impresa assicurativa e calcolato sulla base di quanto stabilito dalle condizioni generali di polizza (espressamente richiamati dal contratto, art. 14) e sulla base dei criteri descritti nel fascicolo informativo versato in atti dal resistente.

Come affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), l'applicabilità di modalità di calcolo difformi da quello proporzionale è consentita solo laddove vi sia la prova che il cliente li abbia conosciuti *ex ante* (al momento della sottoscrizione del finanziamento) ed esplicitamente approvati. In presenza del riscontro documentale in merito, alcun ulteriore rimborso può essere riconosciuto in favore del ricorrente, il quale ha espressamente richiesto l'applicazione del criterio proporzionale.

Quanto alla domanda di rifusione delle spese legali, questo Arbitro si è più volte espresso evidenziando che le Disposizioni che regolano il presente procedimento non contemplino alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; tuttavia, là dove fosse dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, alla stregua di una voce risarcitoria che costituisca una componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, della novità delle tematiche da questa evidenziate e, non ultimo, il contegno tenuto dall'intermediario nella gestione dell'intero snodo procedimentale (*cf.* da ultimo, Collegio di coordinamento, dec. n. 6174/2016).

Nel caso in esame la sostanziale serialità delle tematiche affrontate rendono disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale, con conseguente mancato riconoscimento delle relative competenze.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.885,68.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8574 del 18 aprile 2018

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO